

Ordinanza del 26 marzo 2011 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Scat Punti Vendita S.p.a. contro Agenzia Entrate - Ufficio di Reggio Emilia.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 254/10 depositato il 9 marzo 2010, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. assente 2008 Ddizion. IRES;

Contro Agenzia Entrate - Ufficio Reggio Emilia;

Proposto dal ricorrente: SCAT Punti vendita S.p.a., viale Regina Margherita 2 - 42224 Reggio Emilia; Difeso da: Avv. A. Soda Rag. C. Galaverni - Dott. M.C. Tonarelli c/o Studio rag. Galaverni - dr. Tonarelli - viale Regina Margherita, 2 - 42100 Reggio Emilia; Difeso da: Costi Tonarelli Mario, viale Regina Margherita, 2 42124 - Reggio Emilia - difeso da: Galaverni Camillo, Viale Regina Margherita, 2 - 42224 Reggio Emilia.

1. - La s.p.a. Scat Punti Vendita, svolgente l'attività di gestione di una rete di distributori di carburanti, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Reggio Emilia, avverso il silenzio rifiuto interposto all'istanza di rimborso di euro 424, 102,00, versati, per l'anno d'imposta 2008, più corrispondenti interessi legali, quale addizionale IRES, ai sensi dell'art. 81, commi 16-18, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in prosieguo, la «norma» (c.d.«Robin Tax»).

2. - La ricorrente deduce, sia nell'istanza che nel ricorso, di aver cautelativamente proceduto al versamento della suddetta somma per evitare le conseguenze sanzionatorie dell'omesso versamento, ma di ritenere lo stesso indebito in quanto la «norma» sarebbe palesemente viziata da illegittimità costituzionale sotto molteplici profili.

3. - La «norma» sarebbe, infatti, costituzionalmente illegittima per contrasto con: 3.1. - gli artt. 77 e 23 della Costituzione; la ricorrente; premesso che, ai sensi degli articoli richiamati, solo in casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo può adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge da presentare il giorno stesso alle camere per la loro conversione in legge, e nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge;

constatato come il decreto-legge in esame sia stato emanato in carenza del presupposto del caso straordinario di necessità ed urgenza; invero l'addizionale sarebbe stata istituita per un tempo illimitato, avrebbe carattere di tributo autonomo e ordinario, inciderebbe perciò strutturalmente nell'ordinamento tributario, e non sarebbe, conseguentemente, misura straordinaria e temporanea, per rispondere ad una situazione di fatto improvvisa e straordinaria, determinatasi nel mercato degli idrocarburi liquidi e gassosi;

constatato come il richiamo, nei lavori parlamentari, alla necessità di colpire profitti straordinari in ragione dell'andamento del mercato dei prodotti petroliferi, sarebbe del tutto falso ed insussistente: invero nessun elemento di prova sarebbe stato introdotto nel dibattito parlamentare a dimostrazione dell'esistenza di profitti straordinari nei corso della filiera dei prodotti petroliferi e, nessun parametro di riferimento sarebbe stato indicato per dimostrare l'esistenza di questi profitti straordinari;

ricordato come, peraltro, l'andamento del mercato petrolifero nei mesi immediatamente successivi all'emanazione del decreto-legge, con il crollo delle quotazioni del greggio provverebbe, al contrario, l'insussistenza di quella situazione di fatto straordinaria legittimatrice dell'istituzione dell'addizionale tramite lo strumento del decreto-legge;

ricordato come sia ormai acquisito alla giurisprudenza della Corte costituzionale il principio per cui non vi sono preclusioni a che la stessa proceda all'esame di un decreto-legge sotto il profilo della preesistenza dei presupposti di necessità ed urgenza (ex plurimis sentt. nn. 29/1995, 171/2007);

conclude nel senso che la «norma» sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto la stessa sarebbe stata introdotta con decreto-legge senza che ne sussistesse il presupposto del caso straordinario di necessità ed urgenza e, pertanto, il contribuente si troverebbe gravato da una prestazione non in forza di legge;

3.2. - Gli artt. 53 e 3 della Costituzione;

la Ricorrente: premesso che l'art. 53 cit, per il quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva», definisce i limiti cui soggiace la potestà fiscale: la capacità contributiva è il presupposto ed il limite del potere impositivo nel senso che solo in presenza di capacità contributiva sussiste il dovere di concorrere alle spese pubbliche;

ricordato come la stessa Corte costituzionale abbia affermato (cfr. sentt. nn. 155/1963, 341/2000, 258/2002), che l'art. 53, con il riferimento al principio di capacità contributiva, richiede la razionalità e la coerenza dell'imposta e come lo stesso non sia altro che una specificazione settoriale del più generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

ricordato come, alla luce delle suddette considerazioni, un'imposta sia costituzionalmente legittima solo se: a) colpisca fatti indici di forza economica o attenga, comunque, ad un'idoneità del soggetto a concorrere alla spesa pubblica, b) la sua struttura - presupposto, soggetti passivi, base imponibile, disciplina - risponda a parametri di ragionevolezza, congruità, coerenza, proporzionalità;

constatato come nessuna di queste condizioni sia rispettata dalla «norma»: mancherebbe il fatto indice di capacità contributiva non sussisterebbe, come ricordato sub 3.1, l'asserito rialzo, straordinario, dei profitti della filiera dei prodotti petroliferi che anche qualora esistesse gioverebbe, comunque, solo le imprese che estraggono il greggio e non chi, come la ricorrente» lo commercializza acquistandolo dai primi;

la struttura dell'addizionale non risponderebbe ai parametri costituzionali di ragionevolezza, congruità e proporzionalità; questi parametri non sussisterebbero nella «norma» posto che presupposto e prelievo non sarebbero espressi secondo la medesima misura e non risponderebbero agli stessi criteri di attribuzione di valore;

ricordato come l'art. 3 Costituzione sia rispettato qualora la legge tratti in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse e dunque siano, tendenzialmente, illegittime, le leggi che istituiscono un trattamento differenziato tra situazioni uguali oppure istituiscano un trattamento uguale per situazioni differenziate a meno che la norma derogatoria non sia giustificata;

constatato come la «norma» detti solo per le imprese operanti nei settori idrocarburi, petroli, energia elettrica un aggravio impositivo, l'addizionale, rispetto a tutte le altre imprese;

constatato come la «norma» assimili i produttori di greggio, che in caso di aumento del prezzo, a parità di estrazione aumentano i loro ricavi, ai distributori che da loro acquistano e che debbono solo subire il citato aumento;

constatato come all'interno della filiera la «norma» discrimini, irrazionalmente, in base al volume di ricavi essendo assoggettati all'addizionale solo quegli operatori con un volume d'affari annuo superiore ai 25 milioni di euro;

constatato come il divieto di traslazione, di cui al comma 18 della «norma», dell'onere economico conseguente all'addizionale, sui prezzi al consumo, discrimini, irrazionalmente, le imprese assoggettate all'addizionale rispetto alle altre e all'interno di quelle assoggettate, i produttori, che possono traslare l'onere sui distributori, rispetto a questi ultimi che non possono traslare l'onere e che in più sono costretti ad adempiere ad onerose pratiche contabili per dimostrare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di non averlo traslato;

conclude nel senso che la «norma», per i suddetti motivi sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione;

3.3. - gli artt. 41 e 3 della Costituzione;

a ricorrente: premesso che l'art. 41 cit. dispone che «l'iniziativa economica privata è libera»; constatato che l'addizionale sarebbe discriminatoria in quanto colpirebbe un solo un settore produttivo ed, irrazionalmente, all'interno di questo settore imprese produttrici e distributrici» une in grado di influire sul meccanismo di formazione dei prezzi le altre no, in quanto obbligando solo queste ultime a non traslare si prezzi al consumo il costo economico dell'addizionale obbligherebbe, irrazionalmente, solo loro a dotarsi di un sistema di controllo continuo della dinamica dei prezzi;

conclude nel senso che la «norma» discriminerebbe irrazionalmente alcune imprese rispetto ad altre rendendo più onerosa, solo per le prime, l'iniziativa economica violando così l'art. 41 e l'art. 3 Costituzione;

3.4. - gli artt. 117 e 41 della Costituzione la Ricorrente: premesso che l'art. 117, cit, comma 2, lett. e), erige a principio costituzionale la tutela della concorrenza e del libero mercato come estrinsecazioni della iniziativa economica privata già tutelata dall'art. 41 cit.;

considerato che la «norma» con il divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere economico conseguente all'addizionale, realizza una, sia pur parziale, fissazione autoritativa del prezzo sottraendo così all'imprenditore più efficiente la facoltà di traslare l'onere aggiuntivo pur mantenendo un prezzo concorrenziale ed avvantaggiando in tal modo le imprese meno efficienti che non sarebbero, comunque, in grado, di traslare l'onere con un aumento dei prezzi che li espellerebbe dal mercato;

conclude nel senso che la «norma» attuerebbe un'alterazione della libera concorrenza con violazione dell'art. 117 cit.

4. - La Commissione concorda con le suddette considerazioni e ritiene rilevante, posto che la presenza della «norma» nell'ordinamento giuridico, osta al richiesto rimborso, e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della «norma» secondo i profili dedotti dalla ricorrente.

P.Q.M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17, 18, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 77, 117, della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla Segreteria che la presente ordinanza sia notificata alle Parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al presidente del Senato della Repubblica ed al presidente della Camera dei deputati.

Reggio Emilia, addì 26 marzo 2011

Il presidente: Montanari